

Eliminazione del minimo impegnato ai sensi della Deliberazione CIPE n. 117 del 18 dicembre 2008 e della Circolare n. 3629/C del 25 settembre 2009 - procedure di eliminazione e articolazione tariffaria derivante dall'eliminazione del minimo impegnato

Premessa.

La Circolare n. 3629/C del 25 settembre 2009 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “La Circolare 2009”) detta criteri interpretativi della Deliberazione CIPE n. 117 del 18 dicembre 2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 26 marzo 2009 (di seguito “La Deliberazione CIPE 117/2008”).

La Circolare 2009 detta criteri interpretativi anche con riferimento al “Superamento del minimo impegnato per gli usi domestici”.

1

1. Il termine entro il quale realizzare l'eliminazione del minimo impegnato

1.1 - La disciplina contenuta nella Deliberazione CIPE 117/2008.

Secondo un'interpretazione letterale della Deliberazione CIPE 117/2008, l'eliminazione del minimo impegnato dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2010.

Infatti, nella predetta Deliberazione CIPE 117/2008 si prevede quanto segue in tema di eliminazione del minimo impegnato:

Telos CQT Joint Consulting Srl

Sede Legale

FIRENZE
Via Bonifacio Lupi, 20
Tel: 055 282282
Fax: 055218078

Sedi Operative

FIRENZE
Via Bonifacio Lupi, 20
Tel: 055 282282
Fax: 055218078

SIENA
Viale Europa, 2
Tel: 0577/530004
Fax: 0577/47506

- a) nelle premesse, che “il percorso di eliminazione del minimo impegnato per gli usi domestici, già previsto dalla citata delibera 19 dicembre 2002, n. 131, debba concludersi sicuramente entro il termine del regime transitorio”;
- b) nel punto 1, che i gestori in regime transitorio, per beneficiare dell’incremento tariffario previsto nella medesima delibera per il periodo 2003/2007, debbano certificare l’avvenuto superamento del minimo impegnato ovvero “delle modalità atte ad eliminarlo comunque entro il 31 dicembre 2010”.

La Deliberazione CIPE 117/2008 prevede come termine ultimo dei criteri di adeguamento della tariffa da parte del CIPE la data del 31 dicembre 2010 in quanto collega tale termine ultimo di adeguamento tariffario da parte del CIPE alla data di “esaurimento degli affidamenti diretti delle gestioni e quindi del regime transitorio al 31 dicembre 2010”, ai sensi di quanto disponeva l’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 nella sua versione originaria precedente alla modifica operata dall’articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n.166.

Nella versione originaria, l’articolo 23-bis prevedeva infatti (pur con disposizione di non facile lettura e suscettibile di diverse interpretazioni) che, “salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.” (articolo 23-bis, comma 8).

2

In realtà, la problematica della data di cessazione del regime transitorio nel servizio idrico era particolarmente confusa per la contraddittorietà fra la disciplina ora menzionata contenuta nel citato comma 8 e la disciplina contenuta nel comma 10, lettera e), che veniva richiamata nella medesima disposizione di cui al comma 8, ingenerando difficoltà interpretative pressoché irrisolvibili.

In ogni caso, all’epoca della predisposizione e della pubblicazione della Deliberazione CIPE 117/2008 vigeva, almeno in linea di principio, la regola della cessazione anticipata delle gestioni esistenti alla data del 31 dicembre 2010.

Telos CQT Joint Consulting Srl

Sede Legale

FIRENZE
Via Bonifacio Lupi, 20
Tel: 055 282282
Fax: 055218078

Sedi Operative

FIRENZE
Via Bonifacio Lupi, 20
Tel: 055 282282
Fax: 055218078

SIENA
Viale Europa, 2
Tel: 0577/530004
Fax: 0577/47506

Si spiega in tal modo come la Deliberazione CIPE 117/2008 potesse prevedere la data del 31 dicembre 2010:

- a) sia come termine ultimo dei criteri di adeguamento della tariffa da parte del CIPE;
- b) sia come termine ultimo di conclusione del percorso di eliminazione del minimo impegnato per gli usi domestici.

1.2 - La disciplina transitoria delle gestioni esistenti prevista nell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009 e le sue conseguenze sul percorso di eliminazione del minimo impegnato.

Con la modifica dell'articolo 23-bis operata dall'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n.166 è stato completamente riscritta la disciplina del regime transitorio prevedendosi, per quanto qui interessa:

- a) date di scadenza delle gestioni transitorie esistenti che oltrepassano il 31 dicembre 2010 (ad esempio per le gestioni "in house" per le quali la scadenza è quella del 31 dicembre 2011);
- b) la possibilità di continuazione delle gestioni transitorie esistenti senza alcuna loro scadenza anticipata, ove ricorrano determinate condizioni (ad esempio, sempre per le gestioni "in house", in caso di loro trasformazioni nel nuovo modello della società mista a partecipazione pubblica e privata con socio imprenditoriale operativo selezionato mediante gara).

Le previsioni contenute nella Deliberazione 117/2008 devono pertanto essere interpretate alla luce della sopravvenuta normativa modificativa dell'articolo 23-bis.

Poiché la stessa Deliberazione 117/2008 collegava la data entro la quale eliminare il minimo impegnato con la data di scadenza delle gestioni transitorie (data fissata nel 31 dicembre 2010), ne consegue che, venuta meno la scadenza delle gestioni transitorie alla predetta data del 31 dicembre 2010, la medesima data non è più operante nemmeno per l'eliminazione del minimo impegnato.

Da quanto sopra esposto discendono pertanto due conseguenze:

Telos CQT Joint Consulting Srl

Sede Legale

FIRENZE
Via Bonifacio Lupi, 20
Tel: 055 282282
Fax: 055218078

Sedi Operative

FIRENZE
Via Bonifacio Lupi, 20
Tel: 055 282282
Fax: 055218078

SIENA
Viale Europa, 2
Tel: 0577/530004
Fax: 0577/47506

- 1) che il CIPE è obbligato a individuare i criteri di adeguamento delle tariffe per i gestori transitori anche oltre il termine del 31 dicembre 2010;
- 2) che, anche per quanto concerne l'eliminazione del minimo impegnato, la fissazione del 31 dicembre 2010 quale data finale entro la quale doveva realizzarsi la completa eliminazione del minimo impegnato, non è più operante.

Del resto, l'individuazione della data del 31 dicembre 2010 quale termine ultimo per l'eliminazione completa del minimo impegnato destava forti perplessità in quanto appariva difficilmente realizzabile, in quanto per poter mantenere il cosiddetto "isoricavo" previsto dal punto 1.3 della Delibera CIPE 52/2001 i gestori potevano essere costretti ad incrementi tariffari del tutto sproporzionati e non sostenibili da parte dell'utenza, anche in considerazione del breve lasso di tempo entro il quale effettuare il recupero del minimo impegnato.

1.3 - La disciplina contenuta nella Circolare 2009.

In considerazione della modifica normativa all'articolo 23-bis operata con il citato articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n.16 e, forse, anche in considerazione delle incongruenze contenute nella Deliberazione CIPE 117/2008, la Circolare 2009 ha dettato una specifica disciplina per il superamento del minimo impegnato.

Dalla disciplina contenuta nella Circolare 2009 relativamente ai "tempi" ed ai "modi" di eliminazione del minimo impegnato emerge che tale eliminazione possa avvenire anche in tempi più lunghi rispetto alla data del 31 dicembre 2010.

La Circolare 2009 prevede infatti, in primo luogo, che i gestori transitori predispongano la "programmazione (tempi e modi) per procedere all'eliminazione entro il 31 dicembre 2010 del minimo impegnato" (programmazione da comunicare alle Camere di commercio entro il 31 dicembre 2010).

La frase sembra potersi interpretare nel senso che entro la data del 31 dicembre 2010 deve essere predisposta “la programmazione per l’eliminazione” del minimo impegnato e non già che entro tale data debba essere “realizzata l’eliminazione” del minimo impegnato.

Lo stesso termine utilizzato (“programmazione”), nonché il riferimento ai “tempi” e ai “modi” della eliminazione, lasciano intendere che l’eliminazione del minimo impegnato possa avvenire in un ragionevole arco di tempo e non nel ristretto periodo fino al 31 dicembre 2010.

La Circolare 2009, in secondo luogo, prevede che la “programmazione” di eliminazione del minimo impegnato possa avvenire:

- a) “in una sola tranches”, oppure
- b) mediante “graduali riduzioni del minimo impegnato nel rispetto delle precedenti disposizioni del Cipe” (da intendersi in una pluralità di anni secondo quanto previsto dalle precedenti deliberazioni CIPE in argomento, che prevedono, come vedremo, il superamento del minimo impegnato in quattro anni).

La possibilità prevista dalla Circolare 2009 di “programmare” un percorso di riduzione del minimo impegnato mediante “graduali riduzioni” confligge con l’interpretazione secondo la quale, secondo la Deliberazione CIPE 117/2008, il superamento del minimo impegnato dovrebbe realizzarsi entro il 31 dicembre 2010: le suddette “graduali riduzioni” non possono evidentemente essere comprese nel ridotto periodo fino al 31 dicembre 2010.

Inoltre, la Circolare precisa che l’eliminazione “in una sola tranches” può avvenire, anche se il quantitativo eliminato sia superiore a 30 metri cubi, alla condizione che “l’incremento totale della parte variabile della tariffa, cui il gestore dovesse eventualmente ricorrere per bilanciare la perdita di ricavo derivante dalla riduzione del minimo impegnato, non superi il 2%”.

Da ciò consegue che, nel caso in cui si superi invece il 2% di incremento tariffario, l'eliminazione "in una sola tranche" del minimo impegnato risulta addirittura vietata, con il conseguente obbligo per il gestore transitorio di adottare la diversa modalità consistente in "graduali riduzioni del minimo impegnato".

E' evidente che il limite costituito dalla percentuale del 2% di incremento tariffario comporta necessariamente la possibilità di superare la data del 31 dicembre 2010 per realizzare l'eliminazione del minimo impegnato.

Ne consegue (in correlazione del resto con la possibilità di prosecuzione delle gestioni transitorie ben oltre la data del 31 dicembre 2010) la "facoltà" per i gestori transitori di prevedere una "programmazione" per l'eliminazione del minimo impegnato la cui realizzazione vada oltre la data del 31 dicembre 2010 e, addirittura, nel caso di incremento tariffario superiore al 2%, l'obbligo di prevedere la realizzazione dell'eliminazione del minimo impegnato al di là della suddetta data del 31 dicembre 2010.

2. I tempi di eliminazione del minimo impegnato

2.1 - L'eliminazione del minimo impegnato "in una sola tranche".

In considerazione della data di efficacia della Deliberazione CIPE 117/2008, appare ragionevole che la eliminazione del minimo impegnato "in una sola tranche" debba (anzi, dovesse) avvenire con la determinazione tariffaria da adottare entro il 31 dicembre dell'anno 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, in modo tale da realizzare tale eliminazione nel corso di un solo anno (entro cioè il 31 dicembre 2010).

2.2 - L'eliminazione del minimo impegnato mediante "graduali riduzioni".

La Circolare del 2009 prevede che l'eliminazione del minimo impegnato mediante "graduali riduzioni" debba avvenire "nel rispetto delle precedenti disposizioni del Cipe".

Trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui al punto 1.3 della Deliberazione CIPE del 4 aprile 2001 n. 52, alla Deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001 n. 120 ed al punto 1.5 della Deliberazione CIPE del 19 dicembre 2002 n. 131.

Il punto 1.3 della Deliberazione CIPE del 4 aprile 2001 n. 52 prevede che "la durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato è fissata in quattro anni".

La Circolare 2009 non prevede una durata per l'eliminazione del minimo impegnato, ma, come detto, rinvia alle precedenti Deliberazioni CIPE.

Può quindi concludersi che il percorso di riduzione del minimo impegnato possa prolungarsi, anche nel presente caso, fino a quattro anni.

Per quanto concerne la fissazione del primo anno (dei quattro anni) di applicazione della riduzione del minimo impegnato, appare ragionevole che il primo anno coincida con la determinazione tariffaria immediatamente successiva all'entrata in vigore della Deliberazione CIPE 117/2008 e, quindi, con la determinazione che doveva essere assunta entro il 31 dicembre 2009 con decorrenza della tariffa dal 1° gennaio 2010.

Il percorso di eliminazione del minimo impegnato si poteva poi svolgere con successive "graduali riduzioni" da attuare con le determinazioni tariffarie da assumere, rispettivamente, entro le date del 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012.

Per quanto concerne la gestione transitoria nel Comune di Paternò, ove questa non avesse iniziato il percorso di riduzione del minimo impegnato con la determinazione tariffaria assunta entro il 31 dicembre 2009, può ritenersi, in via cautelativa, che il percorso di riduzione possa essere iniziato con la determinazione tariffaria da assumersi entro il prossimo 31 dicembre 2010, per poi continuare nei successivi due anni con le determinazioni tariffarie da assumersi entro il 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012.

Il sostanza, il percorso di riduzione sarà modellato in tre anni anziché in quattro.

3. Le modalità di eliminazione del minimo impegnato

3.1 - Gli strumenti per ottenere "l'isoricavo".

Il punto 1.3 della Deliberazione CIPE del 4 aprile 2001 n. 52, la Deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001 n. 120 ed il punto 1.5 della Deliberazione CIPE del 19 dicembre 2002 n. 131 contenevano la disciplina relativa alle modalità di eliminazione del minimo impegnato, in particolare per quanto concerne la possibilità di aumentare la "quota fissa" e di aumentare la "quota variabile della tariffa".

La Circolare 2009 detta ulteriori disposizioni in merito alle modalità di eliminazione del minimo impegnato prevedendo che "la compensazione della perdita di ricavo totale derivante dalla manovra di riduzione del minimo impegnato, nel rispetto del vincolo dell'isoricavo", possa avvenire ricorrendo operativamente ai seguenti strumenti:

- a) ricalcolo per unità abitativa (e non più per contatore contrattuale) del numero di utenti cui addebitare la quota fissa;
- b) aumento della quota fissa secondo determinati valori individuati nella medesima Circolare;

Telos CQT Joint Consulting Srl

Sede Legale

FIRENZE
Via Bonifacio Lupi, 20
Tel: 055 282282
Fax: 055218078

Sedi Operative

FIRENZE
Via Bonifacio Lupi, 20
Tel: 055 282282
Fax: 055218078

SIENA
Viale Europa, 2
Tel: 0577/530004
Fax: 0577/47506

- c) incremento proporzionale della quota variabile della tariffa (nel caso risulti ancora necessario recuperare il mancato ricavo nonostante l'applicazione dello strumento di cui al precedente punto 2 costituito dall'aumento della quota fissa).

3.2 - L'incremento tariffario.

La Deliberazione CIPE del 4 aprile 2001 n. 52 non stabiliva un limite di aumento della quota variabile della tariffa.

Tale limite di aumento è stato invece introdotto dalla Deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001 n. 120, la cui previsione in merito è da ritenersi che debba ancora essere applicata.

Al riguardo, si ricorda pertanto che la Deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001 n. 120 dispone che "il gestore del servizio idrico ha facoltà di ridurre la quota di minimo impegnato oltre i 30 mc annui qualora l'incremento della parte variabile della tariffa, comprensivo dell'eventuale aumento già considerato per equilibrare la differenza tra ricavi e fatturato dell'anno precedente (isoricavo), non superi il 2%".

La norma pare che debba interpretarsi nel senso che ove l'incremento tariffario superi invece il 2% il percorso di riduzione del minimo impegnato non possa superare i 30 mc annui.

Tuttavia, nel caso di applicazione, per ogni anno, di una riduzione del minimo impegnato di 30 mc (o per un quantitativo inferiore), non sussiste il limite del 2% di incremento tariffario. Tale limite del 2% sussiste soltanto per la riduzione annua del minimo impegnato oltre il quantitativo di 30 mc.

3.3 - La tariffa media quale riferimento per la determinazione dell'eventuale incremento tariffario.

Secondo quanto disposto dal Provvedimento CIP n. 26/1975, la “tariffa base” da applicare all’utenza deve essere pari alla tariffa media, in quanto risultante dal rapporto fra “ricavi da realizzare con la vendita dell’acqua in applicazione delle tariffe” (al numeratore) e “metri cubi di acqua complessivamente venduti” (al denominatore).

Nel concetto di “metri cubi di acqua complessivamente venduti” era da ritenersi che dovessero essere ricompresi anche i metri cubi di acqua rientranti nel minimo impegnato per la quota eccedente a quelli effettivamente misurati.

Tuttavia, i riferimenti contenuti nelle richiamate Deliberazioni CIPE e nella stessa Circolare 2009 alla possibilità di incrementare le quote variabili della tariffa per ottenere l’isoricavo e la stessa limitazione percentuale di incremento tariffario, devono ragionevolmente riferirsi alla “tariffa media” calcolata sulla base dei volumi di acqua venduti realmente misurati dai contatori, senza maggiorazioni dipendenti dai volumi “virtuali” derivanti dal minimo impegnato.

Infatti, poiché la finalità è quella di depurare il fatturato dalla vendita di volumi “virtuali” di acqua derivanti dal minimo impegnato, appare incongruo, per determinare l’incremento tariffario necessario ad ottenere l’isoricavo, fare riferimento ad una tariffa, sulla quale operare gli incrementi, che continui a tenere conto proprio di quei volumi di acqua “virtuali” che l’operazione di eliminazione del minimo impegnato intende, appunto, eliminare.

Pare pertanto ragionevole concludere nel senso che l’incremento tariffario necessario per consentire il raggiungimento dell’isoricavo deve essere effettuato con riferimento alla tariffa media ottenuta rapportando il fatturato (ricavo) derivante dal servizio di acquedotto ai volumi di acqua effettivamente misurati dai contatori (senza quindi considerare gli eventuali volumi ulteriori, soltanto “virtuali” e non “effettivi”, derivanti dall’applicazione del minimo impegnato).

3.4 - Il caso della società AMA di Paternò

Applicando tale criterio alla tariffa praticata dalla società AMA del Comune di Paternò, risulta che la tariffa media - come esaurientemente evidenziato nella nota tecnica - è pari a 0,5632 Euro e non corrisponde quindi alla tariffa base di Euro 0,4131.

Conseguentemente, “l’incremento proporzionale delle quote variabili (tariffe)” previsto dalla Circolare 2009 per “compensare la perdita di ricavo totale derivante dalla manovra di riduzione del minimo impegnato”, necessario quindi per mantenere l’isoricavo, deve essere riferito alla tariffa media di Euro 0,5632.

Ciò vuol dire che le modifiche alle fasce di consumo (sia alla “tariffa agevolata”, che alla “tariffa base” e alle tariffe di primo, secondo e terzo “superò”) devono essere tali da realizzare un isoricavo calcolato sulla base di una tariffa media, che dovrà corrispondere con la nuova “tariffa base”, pari a Euro 0,5632.

Tale tariffa potrà essere incrementata secondo quanto disposto dalla citata Deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001 n. 120, e, pertanto, non oltre il limite percentuale del 2% nel caso di riduzione del minimo impegnato annuale oltre i 30 mc, e senza limitazione nel caso di riduzione del minimo impegnato annuale di 30 mc o di quantitativo inferiore.

4. La tariffa media e l'articolazione tariffaria per l'ottenimento dell'isoricavo

Considerato che:

- La Deliberazione CIPE del 4 aprile 2001 n. 52 disciplina l'eliminazione del minimo impegnato prevedendo comunque per il gestore il raggiungimento dell'ISORICAVO. Essa infatti afferma che "il gestore è autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo totale, valutata in base ai consumi e al fatturato dell'anno precedente, e comunque fino ad un massimo di tre volte quella prevista dal provvedimento CIP n. 45/1974. L'eventuale differenza residua fra ricavo, come sopra determinato e fatturato, calcolato in base ai volumi dell'anno precedente viene recuperata con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo";
- La Deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001 n. 120, prevede "la facoltà di ridurre la quota di minimo impegnato oltre i 30 metri cubi. Annuo qualora l'incremento della parte variabile della tariffa, comprensivo dell'eventuale aumento già considerato per equilibrare la differenza tra ricavi e fatturato dell'anno precedente (isoricavo), non superi il 2%";
- La Deliberazione CIPE del 19 dicembre 2002 n. 131 prevede, infine, l'estensione dell'eliminazione del minimo impegnato anche alle utenze domestiche non residenti per le quali prevede, sempre nel limite dell'ISORICAVO l'aumento della quota fissa fino a tre volte;
- Il Provvedimento CIP n. 26/1975, stabilisce che la "tariffa base" da applicare all'utenza deve essere pari alla tariffa media, in quanto risultante dal rapporto fra "ricavi da realizzare con la vendita dell'acqua in applicazione delle tariffe" (al numeratore) e "metri cubi di acqua complessivamente venduti" (al denominatore) al cui interno è da ritenersi che dovessero essere ricompresi anche i metri cubi di acqua rientranti nel minimo impegnato per la quota eccedente a quelli effettivamente misurati.

Ritenuto che:

- i riferimenti contenuti nelle richiamate Deliberazioni CIPE alla possibilità di incrementare le quote variabili della tariffa per ottenere l'isoricavo e la stessa limitazione percentuale di incremento tariffario, devono ragionevolmente riferirsi

alla “tariffa media” calcolata sulla base dei volumi di acqua venduti realmente misurati dai contatori, senza maggiorazioni dipendenti dai volumi “virtuali” derivanti dal minimo impegnato;

- poiché la finalità è quella di depurare il fatturato dalla vendita di volumi “virtuali” di acqua derivanti dal minimo impegnato, appare incongruo, per determinare l’incremento tariffario necessario ad ottenere l’isoricavo, fare riferimento ad una tariffa, sulla quale operare gli incrementi, che continui a tenere conto proprio di quei volumi di acqua “virtuali” che l’operazione di eliminazione del minimo impegnato intende, appunto, eliminare;
- come illustrato nella relazione Giuridica, l’incremento tariffario necessario per consentire il raggiungimento dell’isoricavo deve essere effettuato con riferimento alla tariffa media ottenuta rapportando il fatturato (ricavo) derivante dal servizio di acquedotto ai volumi di acqua effettivamente misurati dai contatori (senza quindi considerare gli eventuali volumi ulteriori, soltanto “virtuali” e non “effettivi”, derivanti dall’applicazione del minimo impegnato).

Si riportano di seguito il calcolo della tariffa media e l’articolazione tariffaria risultante dall’eliminazione del minimo impegnato per le utenze domestiche, residenti e non, in applicazione delle Deliberazioni CIPE in premessa.

4.1 Determinazione della tariffa media

Sulla base della documentazione fornitaci dalla società di gestione il ricavo relativo al servizio di acquedotto registrato nel 2009 da AMA di Paternò SpA risulta pari a 1.778.369 Euro.

Tale fatturato risulta determinato:

- per un valore pari a 1.729.502 Euro dall’applicazione dell’articolazione tariffaria vigente in tale anno e tenendo conto dell’esistenza del minimo impegnato
- e per un valore di 48.867 Euro dall’applicazione della quota fissa.

Il volume fatturato considerato in tale anno, comprensivo del minimo impegnato, risulta pari a 4.849.816 metri cubi. Se si escludono dai volumi acquedotto fatturati quelli generati dal minimo impegnato per le sole utenze civili, sulla base delle

risultanze registrate dal software delle fatturazioni di AMA Paternò, i volumi di acquedotto effettivi per l'anno 2009 risultano pari a 3.070.822 metri cubi.

La tariffa "base" applicata all'utente secondo l'attuale articolazione tariffaria risulta pari a 0,4131 Euro.

La tariffa base determinata sulla base dei volumi fatturati comprensivi del minimo impegnato non corrisponde alla tariffa media effettivamente pagata dall'utente. Questa ultima, infatti, ottenuta rapportando il fatturato ai volumi effettivamente misurati dai contatori (cfr CIP 26/75 punto 15) risulta essere pari a 0,5632 Euro. La non coincidenza fra la tariffa base e la tariffa media è dovuta al diverso quantitativo di volumi utilizzato per la determinazione delle due. Mentre ai fini della tariffa base i volumi considerati sono quelli maggiorati per effetto del minimo impegnato (4.849.816 metri cubi), per la tariffa media sono utilizzati quelli effettivi (3.070.822 metri cubi).

Ai fini dell'analisi effettuata nel presente documento è stata tenuta come riferimento la tariffa reale media risultante dal fatturato del 2009 (pari a 0,5632 Euro) in quanto alcuni utenti (che consumano un quantitativo di acqua inferiore a quello corrispondente al minimo impegnato), pagano sì una tariffa base di 0,4131 Euro ma applicata a volumi fatturati maggiori rispetto a quelli realmente consumati dagli stessi.

4.2 Articolazione tariffaria senza minimo impegnato

Sulla base delle considerazioni effettuate al paragrafo precedente e in linea con quanto previsto dai provvedimenti CIP n. 46 del 74 e 26 del 75, ai fini dell'eliminazione del minimo impegnato la tariffa media del 2009 pari a 0,5632 Euro/mc, calcolata sulla base dei volumi effettivamente fatturati all'utente risultanti dal sistema di fatturazione di AMA Paternò per tale anno, è stata assunta come tariffa base per l'anno 2010.

Tale assunzione è stata effettuata in quanto:

- in alcun altro modo sarebbe stata possibile l'eliminazione del minimo impegnato con il rispetto dell'obiettivo dell'isoricavo, risultando i volumi effettivi inferiori di 1.778.994 metri cubi rispetto a quelli comprensivi del minimo impegnato;
- è stato deciso di non prevedere incrementi della tariffa media per effetto dell'eliminazione del minimo impegnato.

Le tariffe relative alle altre fasce di consumo sono state adeguate alla tariffa base, tenendo conto che i maggiori ricavi recuperati dall'applicazione alle fasce di consumo in eccedenza di tariffe più alte (determinate secondo le disposizioni della Deliberazione CIPE n. 46/1974) sono utilizzati per ridurre il valore della tariffa agevolata da applicare, per le utenze domestiche, ai volumi corrispondenti ai consumi minimi vitali garantiti all'utente.

Sulla base di tali considerazioni la tariffa per le fasce di consumo in eccedenza è stata determinata in misura pari a:

- 1,5 volte la tariffa base per la prima eccedenza;
- 2 volte la tariffa base per la seconda eccedenza;
- 3 volte la tariffa base per la terza eccedenza.

Una volta determinati i ricavi derivanti dalle tariffe di eccedenza si è proceduto quindi alla determinazione della tariffa agevolata ottenuta rapportando i ricavi residui necessari per il raggiungimento dell'ISORICAVO ai volumi fatturati a tariffa agevolata.

4.3 Quota fissa per le utenze domestiche

Con riferimento alla quota fissa, si è proceduto per le sole utenze domestiche all'incremento di 3 volte del valore previsto nel provvedimento CIP n. 45 del 1974, ottenendo una quota fissa annua ad utenze pari a Euro 8,39208.

L'eliminazione del minimo impegnato non ha interessato le utenze non domestiche per le quali tale obbligo non è previsto dalle richiamate Deliberazioni CIPE. Tali utenze non sono pertanto state sottoposte ad una modifica della quota fissa, non essendo interessate dalla problematica relativa all'eliminazione del minimo impegnato. Esse tuttavia hanno subito un incremento della tariffa base in quanto la stessa, unica per tutte le utenze, viene adottata in misura pari alla tariffa media.

5. Considerazioni di sintesi

L'eliminazione del minimo impegnato è stata prevista a valere dall'anno 2010 nel rispetto dei principi di seguito riportati:

Telos CQT Joint Consulting Srl

Sede Legale

FIRENZE
Via Bonifacio Lupi, 20
Tel: 055 282282
Fax: 055218078

Sedi Operative

FIRENZE
Via Bonifacio Lupi, 20
Tel: 055 282282
Fax: 055218078

SIENA
Viale Europa, 2
Tel: 0577/530004
Fax: 0577/47506

- incremento della quota fissa di accesso al servizio, per le sole utenze domestiche, fino ad un valore pari a tre volte il valore previsto nel provvedimento CIP n. 45 del 1974;
- invarianza della tariffa media rispetto a quella risultante per il 2009 con la considerazione degli effettivi volumi fatturati registrati dal software di fatturazione di AMA Paternò;
- individuazione di una tariffa base pari alla tariffa media;
- incremento delle tariffe di eccedenza effettuato nel rispetto del provvedimento CIP n. 46 del 1974 in modo tale da consentire una proporzionale riduzione del valore della tariffa agevolata;
- raggiungimento dell'obiettivo dell'isoricavo.

In conclusione, dalla nuova articolazione tariffaria, emerge una coincidenza del ricavo complessivo previsto con quello ottenuto nel 2009 in presenza del minimo impegnato, nonché la stessa tariffa media.

Risulta ovviamente modificata la tariffa base che viene identificata nella tariffa media e che pertanto risulta superiore a quella applicata nel 2009. Si ribadisce a tale proposito che per il ragionamento in corso non poteva essere considerata quale tariffa base quella applicata nel 2009, in quanto la stessa coincideva con una tariffa media teorica e per effetto del minimo impegnato veniva applicata su volumi fatturati maggiori di quelli effettivi. L'eliminazione del minimo impegnato e la conseguente individuazione dei volumi effettivi ha riportato il ragionamento sulla tariffa media, tariffa a cui la normativa fa riferimento.

Del resto, soltanto ragionando sulla tariffa media effettiva è possibile parlare di conseguimento dell'isoricavo.

A sostegno di tale scelta si evidenzia inoltre che il costo complessivo a carico degli utenti, considerando anche l'aumento della quota fissa, risulta fino a 173 metri cubi inferiore o uguale al costo sopportato dagli stessi in precedenza e il ricavo derivante dagli usi domestici con l'applicazione della nuova articolazione tariffaria risulta inferiore rispetto a quello registrato in precedenza, in presenza del minimo impegnato.

A conclusione del presente lavoro si ricorda infine che l'eliminazione del minimo impegnato può essere operata anche non in un'unica soluzione, ma diluita nel tempo, ovvero in due o tre anni.

Nelle tabelle di seguito riportate sono presentate le ipotesi di articolazione tariffaria da applicare nel caso in cui l'eliminazione del minimo impegnato avvenga in un'unica soluzione (tabella 1), in due anni (tabella 2) oppure in tre anni (tabella 3).

Si evidenzia a proposito delle ipotesi presentate nelle tabelle seguenti che tutte le ipotesi sono state realizzate in relazione a volumi di consumo presunti, comunicati dalla società sulla base dei dati registrati nel software di fatturazione della società. Qualora i dati effettivi non corrispondessero con quelli presunti le simulazioni effettuate dovrebbero essere ulteriormente affinate.

In particolare, i volumi fatturati relativi alle prime due fasce di consumo delle utenze domestiche inseriti nelle tabelle 2 e 3 sono stati stimati considerando il valore massimo fra il consumo effettivo registrato nel 2009 e quello ottenuto applicando i minimi impegnati al numero di utenze domestiche esistenti (16.290 utenze, dato medio riferito ai due semestri 2009).

TABELLA 1 - Eliminazione del minimo impegnato in una sola tranches

RILEVAZIONE RICAVI (*) ANNO 2009 SERVIZIO ACQUEDOTTO

RICAVI DA VENDITA ACQUA CON MINIMO IMPEGNATO PARI A 240 mc

		Volumi fatturati	Tariffa		Ricavo annuo
1 - Uso domestico					
a Tariffa agevolata	m ³	1.324.278	euro/m ³ 0,05160	euro	68.333
b Tariffa base	m ³	2.372.082	euro/m ³ 0,41310	euro	979.907
c Tariffa p1	m ³	176.931	euro/m ³ 0,61970	euro	109.645
d Tariffa p2	m ³	49.098	euro/m ³ 0,82630	euro	40.569
e Tariffa p3	m ³	37.268	euro/m ³ 1,23940	euro	46.193
Totale	m³	3.959.657		Totale euro	1.244.647
5 - Uso commerciale					
a Tariffa base	m ³	222.480	euro/m ³ 0,41310	euro	91.906
b Tariffa p1	m ³	10.173	euro/m ³ 0,61970	euro	6.304
c Tariffa p2	m ³	5.379	euro/m ³ 0,82630	euro	4.444
d Tariffa p3	m ³	12.568	euro/m ³ 1,23940	euro	15.578
Totale	m³	250.600		Totale euro	118.232
6 - Uso industriale					
a Tariffa base	m ³	66.800	euro/m ³ 0,41310	euro	27.597
b Tariffa p1	m ³	6.580	euro/m ³ 0,61970	euro	4.077
c Tariffa p2	m ³	4.372	euro/m ³ 0,82630	euro	3.612
d Tariffa p3	m ³	8.294	euro/m ³ 1,23940	euro	10.280
Totale	m³	86.046		Totale euro	45.566
7 - Altri usi					
a Tariffa agevolata	m ³	69.804	euro/m ³ 0,05160	euro	3.601
b Tariffa base	m ³	129.636	euro/m ³ 0,41310	euro	53.552
c Tariffa p1	m ³	208.528	euro/m ³ 0,61970	euro	89.391
d Tariffa p2	m ³	14.252	euro/m ³ 0,82630	euro	11.776
e Tariffa p3	m ³	131.293	euro/m ³ 1,23940	euro	162.737
Totale	m³	553.513		Totale euro	321.057
Totali	m³	4.849.816		euro	1.729.502
QUOTA FISSA Domestico	num	16.290	euro/m ³ 2,79736	euro	45.569
QUOTA FISSA Altri usi	num	1.179	euro/m ³ 2,79736	euro	3.298
TOTALE SII	m³	4.849.816	Tariffa media euro/m ³ 0,35660	euro	1.778.369
TARIFFA MEDIA	m³	Consumi "reali" 3.070.822	Tariffa media reale euro/m³ 0,56320	Ricavi parte variabile euro	1.729.502

RICAVI DA VENDITA ACQUA SENZA MINIMO IMPEGNATO

		Volumi fatturati	Tariffa		Ricavo annuo
	m ³	1.032.864	euro/m ³ 0,15320	euro	158.235
	m ³	899.281	euro/m ³ 0,56320	euro	506.475
	m ³	167.689	euro/m ³ 0,84480	euro	141.664
	m ³	45.526	euro/m ³ 1,12640	euro	51.280
	m ³	35.303	euro/m ³ 1,68960	euro	59.648
Totale	m³	2.180.663		Totale euro	917.302
	m ³	222.480	euro/m ³ 0,56320	euro	125.301
	m ³	10.173	euro/m ³ 0,84480	euro	8.594
	m ³	5.379	euro/m ³ 1,12640	euro	6.059
	m ³	12.568	euro/m ³ 1,68960	euro	21.235
Totale	m³	250.600		Totale euro	161.189
	m ³	66.800	euro/m ³ 0,56320	euro	37.622
	m ³	6.580	euro/m ³ 0,84480	euro	5.559
	m ³	4.372	euro/m ³ 1,12640	euro	4.925
	m ³	8.294	euro/m ³ 1,68960	euro	14.014
Totale	m³	86.046		Totale euro	62.119
	m ³	69.804	euro/m ³ 0,15320	euro	10.694
	m ³	129.636	euro/m ³ 0,56320	euro	73.011
	m ³	208.528	euro/m ³ 0,84480	euro	176.164
	m ³	14.252	euro/m ³ 1,12640	euro	16.053
	m ³	131.293	euro/m ³ 1,68960	euro	221.833
Totale	m³	553.513		Totale euro	497.756
Totale	m³	3.070.822		euro	1.638.365
num		16.290	euro/m ³ 8,39202	euro	136.706
num		1.179	euro/m ³ 2,79736	euro	3.298
Totale	m³	3.070.822	euro/m ³ 0,53350	euro	1.778.369
Totale	m³	Consumi "reali" 3.070.822	Tariffa media reale euro/m³ 0,53353	Ricavi parte variabile euro	1.638.365

TABELLA 2 - Eliminazione del minimo impegnato in DUE tranches

RILEVAZIONE RICAVI (*) ANNO 2009 SERVIZIO ACQUEDOTTO

RICAVI DA VENDITA ACQUA CON MINIMO IMPEGNATO PARI A 240 mc			
	Volumi fatturati	Tariffa	Ricavo annuo
1 - Uso domestico			
a Tariffa agevolata	m ³ 1.324.278	euro/m ³ 0,05160	euro 68.333
b Tariffa base	m ³ 2.372.082	euro/m ³ 0,41310	euro 979.907
c Tariffa p1	m ³ 176.931	euro/m ³ 0,61970	euro 109.645
d Tariffa p2	m ³ 49.098	euro/m ³ 0,82630	euro 40.569
e Tariffa p3	m ³ 37.268	euro/m ³ 1,23940	euro 46.193
Totale	m³ 3.959.657		euro 1.244.647
5 - Uso commerciale			
a Tariffa base	m ³ 222.480	euro/m ³ 0,41310	euro 91.906
b Tariffa p1	m ³ 10.173	euro/m ³ 0,61970	euro 6.304
c Tariffa p2	m ³ 5.379	euro/m ³ 0,82630	euro 4.444
d Tariffa p3	m ³ 12.568	euro/m ³ 1,23940	euro 15.578
Totale	m³ 250.600		euro 118.232
6 - Uso industriale			
a Tariffa base	m ³ 66.800	euro/m ³ 0,41310	euro 27.597
b Tariffa p1	m ³ 6.580	euro/m ³ 0,61970	euro 4.077
c Tariffa p2	m ³ 4.372	euro/m ³ 0,82630	euro 3.612
d Tariffa p3	m ³ 8.294	euro/m ³ 1,23940	euro 10.280
Totale	m³ 86.046		euro 45.566
7 - Altri usi			
a Tariffa agevolata	m ³ 69.804	euro/m ³ 0,05160	euro 3.601
b Tariffa base	m ³ 129.636	euro/m ³ 0,41310	euro 53.552
c Tariffa p1	m ³ 208.528	euro/m ³ 0,61970	euro 89.391
d Tariffa p2	m ³ 14.252	euro/m ³ 0,82630	euro 11.776
e Tariffa p3	m ³ 131.293	euro/m ³ 1,23940	euro 162.737
Totale	m³ 553.513		euro 321.057
Totali	m³ 4.849.816		euro 1.729.502
QUOTA FISSA Domestico	num 16.290	euro/m ³ 2,79736	euro 45.569
QUOTA FISSA Altri usi	num 1.179	euro/m ³ 2,79736	euro 3.298
TOTALE SII	m³ 4.849.816	Tariffa media euro/m ³ 0,35660	euro 1.778.369
TARIFFA MEDIA	m³ 3.070.822	Consumi "reali" euro/m ³ 0,56320	Ricavi parte variabile euro 1.729.502

RICAVI DA VENDITA ACQUA CON MINIMO IMPEGNATO PARI A 120 mc			
	Volumi fatturati	Tariffa	Ricavo annuo
	m ³ 1.324.278	euro/m ³ 0,17735	euro 234.857
	m ³ 995.826	euro/m ³ 0,51416	euro 512.015
	m ³ 167.689	euro/m ³ 0,77124	euro 129.329
	m ³ 45.526	euro/m ³ 1,02832	euro 46.815
	m ³ 35.303	euro/m ³ 1,54248	euro 54.454
Totale	m³ 2.568.622		euro 977.469
	m ³ 222.480	euro/m ³ 0,51416	euro 114.390
	m ³ 10.173	euro/m ³ 0,77124	euro 7.846
	m ³ 5.379	euro/m ³ 1,02832	euro 5.531
	m ³ 12.568	euro/m ³ 1,54248	euro 19.386
Totale	m³ 250.600		euro 147.154
	m ³ 66.800	euro/m ³ 0,51416	euro 34.346
	m ³ 6.580	euro/m ³ 0,77124	euro 5.075
	m ³ 4.372	euro/m ³ 1,02832	euro 4.496
	m ³ 8.294	euro/m ³ 1,54248	euro 12.793
Totale	m³ 86.046		euro 56.710
	m ³ 69.804	euro/m ³ 0,17735	euro 12.380
	m ³ 129.636	euro/m ³ 0,51416	euro 66.654
	m ³ 208.528	euro/m ³ 0,77124	euro 160.825
	m ³ 14.252	euro/m ³ 1,02832	euro 14.656
	m ³ 131.293	euro/m ³ 1,54248	euro 202.517
Totale	m³ 553.513		euro 457.031
Totale	m³ 3.458.781		euro 1.638.364
num 16.290	euro/m ³ 8,39202	euro 136.706	
num 1.179	euro/m ³ 2,79736	euro 3.298	
m³ 3.458.781	euro/m³ 0,47370	euro 1.778.368	
m³ 3.070.822	Consumi "reali" euro/m ³ 0,53353	Ricavi parte variabile euro 1.638.364	

RICAVI DA VENDITA ACQUA SENZA MINIMO IMPEGNATO			
	Volumi fatturati	Tariffa	Ricavo annuo
	m ³ 1.032.864	euro/m ³ 0,15320	euro 158.235
	m ³ 899.281	euro/m ³ 0,56320	euro 506.475
	m ³ 167.689	euro/m ³ 0,84480	euro 141.664
	m ³ 45.526	euro/m ³ 1,12640	euro 51.280
	m ³ 35.303	euro/m ³ 1,68960	euro 59.648
Totale	m³ 2.180.663		euro 917.302
	m ³ 222.480	euro/m ³ 0,56320	euro 125.301
	m ³ 10.173	euro/m ³ 0,84480	euro 8.594
	m ³ 5.379	euro/m ³ 1,12640	euro 6.059
	m ³ 12.568	euro/m ³ 1,68960	euro 21.235
Totale	m³ 250.600		euro 161.189
	m ³ 66.800	euro/m ³ 0,56320	euro 37.622
	m ³ 6.580	euro/m ³ 0,84480	euro 5.559
	m ³ 4.372	euro/m ³ 1,12640	euro 4.925
	m ³ 8.294	euro/m ³ 1,68960	euro 14.014
Totale	m³ 86.046		euro 62.119
	m ³ 69.804	euro/m ³ 0,15320	euro 10.694
	m ³ 129.636	euro/m ³ 0,56320	euro 73.011
	m ³ 208.528	euro/m ³ 0,84480	euro 176.164
	m ³ 14.252	euro/m ³ 1,12640	euro 16.053
	m ³ 131.293	euro/m ³ 1,68960	euro 221.833
Totale	m³ 553.513		euro 497.756
Totale	m³ 3.070.822		euro 1.638.365
num 16.290	euro/m ³ 8,39202	euro 136.706	
num 1.179	euro/m ³ 2,79736	euro 3.298	
m³ 3.070.822	euro/m³ 0,53350	euro 1.778.369	
m³ 3.070.822	Consumi "reali" euro/m ³ 0,53353	Ricavi parte variabile euro 1.638.365	

RILEVAZIONE RICAVI (*) ANNO 2009 SERVIZIO ACQUEDOTTO

RICAVI DA VENDITA ACQUA <u>CON</u> MINIMO IMPEGNATO PARI A 240 mc				
	Volumi fatturati	Tariffa		Ricavo annuo
1 - Uso domestico				
a Tariffa agevolata	m ³ 1.324.278	euro/m ³ 0,05160	euro	68.333
b Tariffa base	m ³ 2.372.082	euro/m ³ 0,41310	euro	979.907
c Tariffa p1	m ³ 176.931	euro/m ³ 0,61970	euro	109.645
d Tariffa p2	m ³ 49.098	euro/m ³ 0,82630	euro	40.569
e Tariffa p3	m ³ 37.268	euro/m ³ 1,23940	euro	46.193
Totale	m³ 3.959.657	Totale euro	euro	1.244.647
5 - Uso commerciale				
a Tariffa base	m ³ 222.480	euro/m ³ 0,41310	euro	91.906
b Tariffa p1	m ³ 10.173	euro/m ³ 0,61970	euro	6.304
c Tariffa p2	m ³ 5.379	euro/m ³ 0,82630	euro	4.444
d Tariffa p3	m ³ 12.568	euro/m ³ 1,23940	euro	15.578
Totale	m³ 250.600	Totale euro	euro	118.232
6 - Uso industriale				
a Tariffa base	m ³ 66.800	euro/m ³ 0,41310	euro	27.597
b Tariffa p1	m ³ 6.580	euro/m ³ 0,61970	euro	4.077
c Tariffa p2	m ³ 4.372	euro/m ³ 0,82630	euro	3.612
d Tariffa p3	m ³ 8.294	euro/m ³ 1,23940	euro	10.280
Totale	m³ 86.046	Totale euro	euro	45.566
7 - Altri usi				
a Tariffa agevolata	m ³ 69.804	euro/m ³ 0,05160	euro	3.601
b Tariffa base	m ³ 129.636	euro/m ³ 0,41310	euro	53.552
c Tariffa p1	m ³ 208.528	euro/m ³ 0,61970	euro	89.391
d Tariffa p2	m ³ 14.252	euro/m ³ 0,82630	euro	11.776
e Tariffa p3	m ³ 131.293	euro/m ³ 1,23940	euro	162.737
Totale	m³ 553.513	Totale euro	euro	321.057
Totali	m³ 4.849.816	Totale euro	euro	1.729.502
QUOTA FISSA Domestico	num 16.290	euro/m ³ 2,79736	euro	45.569
QUOTA FISSA Altri usi	num 1.179	euro/m ³ 2,79736	euro	3.298
TOTALE SII	m³ 4.849.816	Tariffa media	euro/m³ 0,35660	euro 1.778.369
TARIFFA MEDIA	m³ 3.070.822	Consumi "reali"	Tariffa media reale	Ricavi parte variabile
		euro/m ³ 0,56320	euro 1.729.502	

RICAVI DA VENDITA ACQUA <u>CON</u> MINIMO IMPEGNATO PARI A 160 mc				
	Volumi fatturati	Tariffa		Ricavo annuo
	m ³ 1.324.278	euro/m ³ 0,15303	euro	202.654
	m ³ 1.327.682	euro/m ³ 0,46915	euro	622.879
	m ³ 167.689	euro/m ³ 0,70372	euro	118.006
	m ³ 45.526	euro/m ³ 0,93830	euro	42.717
	m ³ 35.303	euro/m ³ 1,40744	euro	49.687
Totale	m³ 2.900.478	Totale euro	euro	1.035.943
	m ³ 222.480	euro/m ³ 0,46915	euro	104.376
	m ³ 10.173	euro/m ³ 0,70372	euro	7.159
	m ³ 5.379	euro/m ³ 0,93830	euro	5.047
	m ³ 12.568	euro/m ³ 1,40744	euro	17.689
Totale	m³ 250.600	Totale euro	euro	134.271
	m ³ 66.800	euro/m ³ 0,46915	euro	31.339
	m ³ 6.580	euro/m ³ 0,70372	euro	4.630
	m ³ 4.372	euro/m ³ 0,93830	euro	4.102
	m ³ 8.294	euro/m ³ 1,40744	euro	11.673
Totale	m³ 86.046	Totale euro	euro	51.745
	m ³ 69.804	euro/m ³ 0,15303	euro	10.682
	m ³ 129.636	euro/m ³ 0,46915	euro	60.818
	m ³ 208.528	euro/m ³ 0,70372	euro	146.746
	m ³ 14.252	euro/m ³ 0,93830	euro	13.373
	m ³ 131.293	euro/m ³ 1,40744	euro	184.787
Totale	m³ 553.513	Totale euro	euro	416.406
Totale	m³ 3.790.637	Totale euro	euro	1.638.365
num 16.290	euro/m ³ 8,39202	euro	136.706	
num 1.179	euro/m ³ 2,79736	euro	3.298	
m³ 3.790.637	euro/m³ 0,43220	euro	1.778.369	
m³ 3.070.822	euro/m³ 0,53353	euro	1.638.365	

RICAVI DA VENDITA ACQUA <u>CON</u> MINIMO IMPEGNATO PARI A 80 mc				
	Volumi fatturati	Tariffa		Ricavo annuo
	m ³ 1.324.278	euro/m ³ 0,18532	euro	245.421
	m ³ 899.281	euro/m ³ 0,52892	euro	475.652
	m ³ 167.689	euro/m ³ 0,79339	euro	133.042
	m ³ 45.526	euro/m ³ 1,05785	euro	48.160
	m ³ 35.303	euro/m ³ 1,58677	euro	56.018
Totale	m³ 2.472.077	Totale euro	euro	958.292
	m ³ 222.480	euro/m ³ 0,52892	euro	117.675
	m ³ 10.173	euro/m ³ 0,79339	euro	8.071
	m ³ 5.379	euro/m ³ 1,05785	euro	5.690
	m ³ 12.568	euro/m ³ 1,58677	euro	19.943
Totale	m³ 250.600	Totale euro	euro	151.379
	m ³ 66.800	euro/m ³ 0,52892	euro	35.332
	m ³ 6.580	euro/m ³ 0,79339	euro	5.220
	m ³ 4.372	euro/m ³ 1,05785	euro	4.625
	m ³ 8.294	euro/m ³ 1,58677	euro	13.161
Totale	m³ 86.046	Totale euro	euro	58.338
	m ³ 69.804	euro/m ³ 0,18532	euro	12.936
	m ³ 129.636	euro/m ³ 0,52892	euro	68.568
	m ³ 208.528	euro/m ³ 0,79339	euro	165.443
	m ³ 14.252	euro/m ³ 1,05785	euro	15.076
	m ³ 131.293	euro/m ³ 1,58677	euro	208.332
Totale	m³ 553.513	Totale euro	euro	470.356
Totale	m³ 3.362.236	Totale euro	euro	1.638.366
num 16.290	euro/m ³ 8,39202	euro	136.706	
num 1.179	euro/m ³ 2,79736	euro	3.298	
m³ 3.362.236	euro/m³ 0,48730	euro	1.778.370	
m³ 3.070.822	euro/m³ 0,53353	euro	1.638.366	

RICAVI DA VENDITA ACQUA <u>SENZA</u> MINIMO IMPEGNATO				
	Volumi fatturati	Tariffa		Ricavo annuo
	m ³ 1.032.864	euro/m ³ 0,15320	euro	158.235
	m ³ 899.281	euro/m ³ 0,56320	euro	506.475
	m ³ 167.689	euro/m ³ 0,84480	euro	141.664
	m ³ 45.526	euro/m ³ 1,12640	euro	51.280
	m ³ 35.303	euro/m ³ 1,68960	euro	59.648
Totale	m³ 2.180.663	Totale euro	euro	917.302
	m ³ 222.480	euro/m ³ 0,56320	euro	125.301
	m ³ 10.173	euro/m ³ 0,84480	euro	8.594
	m ³ 5.379	euro/m ³ 1,12640	euro	6.059
	m ³ 12.568	euro/m ³ 1,68960	euro	21.235
Totale	m³ 250.600	Totale euro	euro	161.189
	m ³ 66.800	euro/m ³ 0,56320	euro	37.622
	m ³ 6.580	euro/m ³ 0,84480	euro	5.559
	m ³ 4.372	euro/m ³ 1,12640	euro	4.925
	m ³ 8.294	euro/m ³ 1,68960	euro	14.014
Totale	m³ 86.046	Totale euro	euro	62.119
	m ³ 69.804	euro/m ³ 0,15320	euro	10.694
	m ³ 129.636	euro/m ³ 0,56320	euro	73.011
	m ³ 208.528	euro/m ³ 0,84480	euro	176.164
	m ³ 14.252	euro/m ³ 1,12640	euro	16.053
	m ³ 131.293	euro/m ³ 1,68960	euro	221.833
Totale	m³ 553.513	Totale euro	euro	497.756
Totale	m³ 3.070.822	Totale euro	euro	1.638.365
num 16.290	euro/m ³ 8,39202	euro	136.706	
num 1.179	euro/m ³ 2,79736	euro	3.298	
m³ 3.070.822	euro/m³ 0,53353	euro	1.778.369	
m³ 3.070.822	euro/m³ 0,53353	euro	1.638.365	